




*Regione Calabria*  
*Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza*

*U. O. C. Risorse Umane*



REGIONE CALABRIA

**A tutto il personale ASP Cosenza**


**Agli uffici Risorse Umane  
delle sedi periferiche**

**Ai Direttori dei Distretti Sanitari ASP Cosenza**

**Ai Direttori dei Dipartimenti ASP Cosenza**

**e.p.c. Direttore Generale  
Dott. Gianfranco Scarpelli**

**Loro Sedi**



**Oggetto: precisazioni sui permessi retribuiti - Circolare**

L'istituto delle assenze retribuite è trattato dall'art.21 del CCNL/95 per il personale non dirigenziale, dall'art.23 del CCNL 5/12/96 per il personale appartenente all'area della dirigenza medico-veterinaria e dall'art. 22 dello stesso contratto per il personale appartenente all'area della dirigenza SPTA.

Detti articoli sono stati successivamente integrati dal CCNL 2002/05, all'art.23 per il personale non dirigenziale e all'art.24 per quello della dirigenza sia medica-veterinaria che non medica. Precisata la normativa contrattuale di riferimento ed al fine di evitare un uso improprio del beneficio di che trattasi, è necessario con la presente circolare ribadire che la concessione dei permessi retribuiti può avvenire, di norma, solo nei casi di seguito elencati.

Resta fermo che preventivamente il dipendente deve avanzare formale richiesta di fruizione del beneficio; che la richiesta deve essere vistata dal Responsabile di struttura dove il dipendente opera e ciò al fine di consentire al dirigente l'adozione delle necessarie misure organizzative; che la concessione dei permessi è subordinata alla produzione di idonea documentazione che certifichi il verificarsi dell'evento che dà titolo alla fruizione del beneficio.

Pertanto, si riportano di seguito le ipotesi in cui è possibile per i dipendenti fruire dei permessi retribuiti:

a) **Partecipazione a congressi o esami o per aggiornamento professionale facoltativo:**

i suddetti permessi vengono concessi **nella concorrenza massima complessiva di otto giorni all'anno per:**

- Partecipazione a concorsi pubblici o ad esami per il conseguimento di titoli di studio legalmente riconosciuti limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, sia come candidato che come componente di commissione esaminatrice.
- Aggiornamento facoltativo attinente alla professionalità propria della qualifica di appartenenza o comunque richiesta per l'espletamento delle mansioni assegnate nell'ambito della struttura di appartenenza; i permessi vengono concessi per la partecipazione a convegni, congressi o corsi d'aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi connessi all'attività di servizio.

La richiesta e concessione è subordinata alla presentazione di apposita domanda all'ufficio competente e alla produzione della certificazione relativa all'avvenuta partecipazione al concorso, esame o iniziativa di aggiornamento facoltativo.

b) **Lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado:**

**3 giorni consecutivi per evento** da fruire entro 30 giorni dal decesso.

Nei giorni di permesso vanno computati anche i giorni festivi e quelli non lavorativi cadenti nel periodo. La concessione è subordinata alla produzione del relativo certificato di morte.

c) **Particolari motivi personali o familiari:**

**fino alla concorrenza massima complessiva di tre giorni o 18 ore all'anno per la seguente casistica:**

- Nascita di figli: massimo tre giorni all'anno da fruire nel 1° mese di vita del bambino; nei giorni di permesso vanno computati anche i giorni festivi e quelli non lavorativi cadenti nel periodo. La concessione è subordinata alla produzione di certificato di nascita.
- Partecipazione a corsi di preparazione al parto.
- Matrimonio di figli: massimo un giorno per ogni matrimonio e la concessione è subordinata alla presentazione del relativo certificato.
- Assenze determinate dall'esigenza del dipendente di effettuare visite mediche e specialistiche o prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, qualora non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori del servizio, nei limiti della durata della visita/prestazione più l'eventuale percorrenza. Produzione di certificazioni mediche o di strutture del SSN.

- Assenze del dipendente dovute all'effettuazione di terapie fisiche su prescrizione di strutture SSN.
- Accompagnatori a visite specialistiche ed esami del coniuge, convivente o altro componente il nucleo familiare non autosufficiente (es. figli minori, persone anziane non autosufficienti o portatori di handicap certificato) nonché a parenti entro il 2° grado non autosufficienti anche non conviventi.
- Vaccinazioni obbligatorie del bambino (a. 12) su presentazione di attestazione del SSN.
- Adozioni e affido: per l'espletamento delle pratiche di adozione e affido familiare o preadottivo antecedenti all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia.  
La concessione è subordinata alla produzione del decreto di adozione o di affido o del provvedimento di affido rilasciato dai servizi sociali (tre giorni)
- Per visite INAIL a seguito di infortuni: massimo tre giorni o 18 ore all'anno.  
La concessione è subordinata alla produzione di apposito invito da parte dell'INAIL.
- Per visite medico-collegiali per accertamento idoneità al lavoro e cause di servizio, qualora richiesta dall'Azienda.
- Candidato alle elezioni: massimo tre giorni all'anno.  
La concessione, nel periodo di campagna elettorale, è subordinata alla produzione di apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità comunali.
- Effettuazione di testimonianze **per fatti non d'ufficio** su presentazione di invito e certificato di comparizione: massimo tre giorni o 18 ore anno
- Per gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità.  
Produzione di apposita dichiarazione dell'autorità competente.
- Inserimento figlio/a all'asilo nido o scuola materna: tre giorni all'anno. La concessione è subordinata alla dichiarazione dell'istituto presso il quale il bambino/a viene inserito.
- Riparazione o cambio protesi presso istituti protesici: 1 giorno per evento, fino al massimo di tre giorni anno e la concessione è subordinata alla presentazione di idonea certificazione da parte dell'istituto.
- Convocazione per visita-colloquio con psicologo/a o assistente sociale per problemi di figli collocati presso istituti o scuole, o situazione familiare: massimo 3 gg. l'anno e la concessione è subordinata alla presentazione di idonea certificazione dello psicologo/a o assistente sociale.
- Convocazione del Giudice Tutelare: 1 giorno per convocazione fino ad un massimo di 3 gg. previa presentazione della citazione in giudizio e, successivamente, da certificazione di avvenuta comparizione.

**d) Per matrimonio: 15gg. consecutivi entro 30 giorni dall'evento**

Nei giorni di permesso vanno computati anche i giorni festivi e quelli non lavorativi cadenti nel periodo e la concessione è subordinata alla produzione del relativo certificato di matrimonio.

**Le certificazioni richieste a supporto della concessione dei permessi retribuiti di cui alle fattispecie sopra contemplate devono essere presentate massimo entro 5 giorni dalla loro fruizione e possono essere sostituite da autocertificazioni come previsto dalla normativa vigente (escluso certificazioni mediche).**

**Nel caso di mancata presentazione entro il suddetto termine l'assenza si considera ingiustificata.**

**Per il personale con rapporto a tempo parziale** le 18 ore vanno proporzionate alla attività lavorativa prestata.

**Per il personale a tempo determinato, sia esso appartenente all'area della dirigenza che del comparto del SSN,** possono essere concessi solo **permessi non retribuiti** fino ad un massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio per il quale vale quanto già sopra precisato al punto d).



Il DIRETTORE f.f. U.O.C. Risorse Umane

Dott. Francesco Alberto Siciliano

